



COMUNE DI ORTEZZANO

(Fermo)

--==oo00oo==--

VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI

N. 17 DEL 17 LUGLIO 2017

inviato all'Ente tramite PEC del 17 luglio 2017

L'Organo di Revisione

Dott. Ugo Maria FANTINI

del Comune di ORTEZZANO

- Visto l'art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 267/00;
- Visto l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- Visto l'art. 1, comma 562 della Legge n. 296/2006, che recita *“per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno”*;
- Visto l'art. 1, comma 762, della legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016), che testualmente recita: *“Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno”*;
- Visto l'articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, che ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con



COMUNE DI ORTEZZANO

(Fermo)

--==oo00oo==--

conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;

- Visto lo statuto del Comune;
- Visto il regolamento di contabilità;
- Visti i principi contabili per gli enti locali emanati dall'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali;
- Visti i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;

vista:

- la nota di Prot. n. 2418 del 15.07.2017 in risposta al verbale n. 14 del 06.07.2017 relativo al parere espresso in merito alla proposta di deliberazione n. 32 del 22.06.2017;

nell'ambito delle sue funzioni:

- di collaborazione con l'Organo Consiliare del Comune di Ortezzano;
- di emissioni di pareri, secondo le modalità ed i limiti stabiliti dallo statuto comunale e dal regolamento di contabilità;
- di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione comunale;

in data **17 LUGLIO 2017** ha svolto la seguente attività di revisione.

1. Le controdeduzioni del Resp. del Servizio Finanziario al verbale dell'organo di revisione n. 14 del 06.07.2017 non soddisfano le richieste di chiarimenti in esso contenute (peraltro già formulate nel precedente verbale n. 9 del 19.04.2017) e, pertanto, necessitano di una risposta adeguata che dimostri con elementi di supporto tecnici la necessità del sostenimento della spesa aggiuntiva di personale.

2. Sul punto specifico oggetto della proposta di delibera, il revisore ritiene che seppure la



COMUNE DI ORTEZZANO

(Fermo)

--==oo00oo==--

spesa di personale aggiuntivo per i comuni del cratere è prevista dai recenti provvedimenti di legge adottati a seguito dei noti eventi sismici del 26 agosto 2016 e successivi, dietro corresponsione di fondi regionali, non risulta che la medesima sia sottratta alle verifiche di legge.

Trattandosi di variazione di bilancio per il quale l'Ente ha richiesto il parere al revisore, pare evidente come dovendosi esprimere un giudizio di "coerenza", "congruità" e "attendibilità" (principi da Resp. del Servizio Finanziario richiamati), non si possa comunque prescindere dagli obiettivi di efficienza, economicità ed efficacia degli interventi di spesa.

3. Ciò premesso appare, a questo organo di revisione, francamente eccessivo respingere le richieste del sottoscritto revisore con le seguenti espressioni: *"il Revisore si sofferma su una serie di argomenti che si ritiene travalichino le funzioni del medesimo come normate dell'art. 239 del TUEL 267/2000, ispecie laddove reputi necessario che l'Ente indichi quale profilo professionale intende assumere, le effettive necessità del nuovo dipendente, le funzioni che dovrebbe ricoprire e di cosa la nuova unità dovrebbe, in concreto, occuparsi"*; ed inoltre: *"... Appare di tutta evidenza di come il parere del Revisore non si attenga a quanto ivi richiesto, divergendo su opinioni personali e considerazioni non di sua competenza ...; si reputano non congruenti le osservazioni effettuate dal Revisore dei Conti in quanto riguardanti questioni non rimesse al suo giudizio e, pertanto irrilevanti ai fini dell'approvazione della proposta di deliberazione n. 32/2017"*.

4. Per ultimo si evidenzia che il fatto che anche se le assunzioni *de quo* sarebbero in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 9, comma 28, del decreto legge 31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/07/2010, n. 122 e successive modificazioni, questo non vuol dire, secondo il parere del revisore, che si possa procedere al sostenimento della spesa sottraendosi a qualsiasi verifica.

Infatti, oltre ai sopra richiamati doveri generali di controllo della spesa e sugli interventi di bilancio spettanti al revisore, vi è anche l'art. 19, comma 8, della legge 28.12.2001, n. 448 che così dispone, anche in casi di deroga richiamati dal Resp. dell'Ufficio Finanziario: << A



COMUNE DI ORTEZZANO

(Fermo)

--==oo00oo==--

decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate >>. Tanto è vero che la precedente richiesta di parere al revisore (cfr. verbale n. 9 del 19.04.2017 nel quale l'organo di revisione manifestava analoghe criticità) riguardante l'assunzione di una unità aggiuntiva nell'ambito della medesima previsione di legge per i comuni del c.d. "cratere", veniva formulata proprio in relazione all'art. 19, comma 8, della legge 28.12.2001, n. 448 appena richiamato.

Si pubblichi sul sito.

Chiuso in Morrovalle, lì 17 luglio 2017

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Ugo Maria Fantini